DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2016, n.672

Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. n.152/06 e art.10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e smi- Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dr. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:

Il D.Igs. n. 152/06, titolo III-bis, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate negli Allegati VIII e XII alla Parte Seconda del D.Igs. n. 152/06; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il Titolo III-bis del D.Igs. n. 152/06 e smi, disciplina il rilascio, il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui agli Allegati VIII e XII alla Parte Seconda del D.Igs. n. 152/06, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il Titolo III-bis del D.lgs. n. 152/06, distingue la competenza al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali fra statale e regionale in funzione dell'appartenenza a specifiche tipologie di attività industriali; in particolare sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale le seguenti categorie di impianti, elencate al richiamato Allegato XII:

- 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di Liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

Classe di prodotto	Gg/anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, 100 nitrati o nitrici, nitriti, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100

- n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100 o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici 300 o composti) 300
- 5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6. Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Il D.Igs. n. 152/06, all'art. 8-bis, definisce i compiti della "Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale — IPPC", di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 112/08, convertito, con modifiche, dalla L. n. 133/08, la quale svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del D.Igs. n. 152/06. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del D.P.R. n. 90/07.

Il D.P.R. n. 90/07 all'art. 10 stabilisce che la Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.lgs. n. 59/05 e smi, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridi-co-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007 ha disciplinato la costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione; in particolare tale Decreto ha introdotto i cosiddetti Gruppi Istruttori, integrati dagli esperti di nomina regionale, provinciale e comunale. Il Gruppo Istruttore svolge le attività istruttorie e provvede alla stesura di eventuali pareri intermedi motivati e del **parere istruttorio conclusivo** nonché di apposita relazione contenente la motivazione dei parere medesimo e gli approfondimenti tecnici effettuati, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate dal pubblico e degli approfondimenti tecnici di cui all'articolo 10, comma 2 del D.P.R. n. 90/07.

La Regione Puglia indica il proprio esperto che partecipa all'attività istruttoria tecnica, svolta dalla Commissione istruttoria per l'IPPC e finalizzata al rilascio/riesame/aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale.

Il Parere Istruttorio Conclusivo, redatto dal Gruppo Istruttore, viene posto all'esame della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero in qualità di Autorità competente; in tale sede l'Amministrazione Regionale è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Fino al maggio 2011, la Regione ha provveduto al rilascio del parere di propria competenza mediante delega da parte del Presidente della Giunta Regionale alla partecipazione alla Conferenza di servizi delle strutture dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Successivamente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 921 del 10 Maggio 2011, ha stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale fosse reso mediante Delibera di Giunta Regionale.

Il D.Igs. 152/0.6 e smi all'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" ha disciplinato la gestione delle modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). In particolare l'art. 29 nonies comma 2, del Digs. 152/06 e smi prevede che il Gestore, in caso progetti una modifica sostanziale dell'installazione, debba presentare all'autorità competente una nuova domanda di autorizza-

zione. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1, del D.Igs. 152/06 e smi, invece, se la modifica progettata non è sostanziale, decorsi 60 giorni dalla sua comunicazione il Gestore può realizzare l'intervento.

La Deliberazione di Giunta n. 648 del 05 Aprile 2011, ha adottato le "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali".

L'art. 10, comma 2 del D.Igs. 152/06 e smi ha previsto che "Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo".

Tuttavia,

considerati i principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento amministrativo (L. n. 241/90, art. 1, co. 1);

considerato il principio di separazione tra politica e gestione, che stabilisce che «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti» mentre «ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati» (D.lgs. n. 165/01, art. 4 coo. 1 e.. 2); `

considerato che i pareri tecnici da rendere in sede di Conferenza dei Servizi, volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, non sono "atti di indirizzo" ma costituiscono il tipico esempio di "atto di ordinaria gestione amministrativa";

si ravvisa l'opportunità che l'espressione del parere della Regione Puglia, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi per il rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazione Integrata Ambientale statale nonché nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e smi, avvenga mediante l'adozione di specifica Determinazione Dirigenziale.

considerata la necessità di un tempestiva valutazione in ordine alla sostanzialità delle modifiche progettate per le installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale, premesso che ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1, del D.lgs. 152/06 e smi, se la modifica progettata non è sostanziale, decorsi 60 giorni dalla sua comunicazione il Gestore può realizzare l'intervento.

si ravvisa l'opportunità che il Gestore inoltri la comunicazione di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Igs. 152/06 e smi, all'Autorità competente che ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

In caso di modifica non sostanziale l'Autorità competente AIA si esprime entro 10 giorni dal ricevimento

della proposta del Gestore.

In caso di **modifica sostanziale** l'Autorità competente AIA si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore, invitando quest'ultimo ad attivare, presso l'Autorità Competente VIA, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 152/06 e smi.

si ravvisa l'opportunità che modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

si ravvisa che non costruisce "modifica" la non motivata proposta di variare il quadro autorizzativo. In particolare non è motivata una richiesta giustificata da elementi conoscitivi già considerati in precedenti valutazioni istruttorie AIA, o più in generale da informazioni già note alla data di definizione dell'AIA vigente. In tal caso la comunicazione è archiviata in quanto improcedibile.

Pertanto, richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- la L. n. 241/90 e smi "Legge sul procedimento amministrativo";
- il. D.lgs. 165/01 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui integralmente riportate.

- di modificare la delibera n.921 del 10 maggio 2011;
- di stabilire che il parere della Regione Puglia, nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, sia reso in sede di Conferenza dei Servizi, mediante l'adozione di specifica Determinazione Dirigenziale;
- di stabilire che il rappresentante regionale è il Dirigente della Sezione Rischio Industriale. È possibile ricor-

rere alla delega, con un atto di nomina, in caso di manifestata indisponibilità o incompatibilità;

- di stabilire che nell'ambito dei procedimenti coordinati VIA-AIA di cui all'art. 10 del D.lgs. 152/06 il parere della Regione Puglia, sia reso in sede di Conferenza dei Servizi, mediante l'adozione di specifica Determinazione Dirigenziale nell'ambito dell'endoprocedimento VIA;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Igs. 152/06 e smi, il Gestore deve inoltrare la comunicazione di modifica all'Autorità competente e ne ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. In caso di modifica non sostanziale l'Autorità competente AIA si esprime entro 10 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore. In caso di modifica sostanziale l'Autorità competente AIA si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Gestore, invitando quest'ultimo ad attivare, presso l'Autorità Competente VIA, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 del D.igs. 152/06 e smi.
- di stabilire che modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- di stabilire che non costruisce "modifica" la non motivata proposta di variare il quadro autorizzativo. In particolare non è motivata una richiesta giustificata da elementi conoscitivi già considerati in precedenti valutazioni istruttorie AIA, o più in generale da informazioni già note alla data di definizione dell'AIA vigente. In tal caso-la comunicazione è archiviata in quanto improcedibile.
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente Atto è immediatamente esecutivo.

Il segretario dott.a Carmela Moretti Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano